



COMUNE di ROTA GRECA

Provincia di Cosenza

Via San Francesco 23, 87010, Rota Greca (CS)

C.F. 00368270781 Tel. 0984.928879

comunerotagreca@asmepec.it

Codice IPA

c_h585

Codice Univoco UFHQQS

Ordinanza del Sindaco

N. 21 DEL 29-07-2026

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE ALLA PRESENZA DI FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO COMUNALE.

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la tutela della salute dei cittadini rappresentano un interesse pubblico primario;
 - nelle settimane scorse sono pervenute segnalazioni riguardanti la presenza di esemplari di cinghiale sul territorio comunale e che queste sono state prontamente rappresentate all'Ambito Territoriale di Caccia Cosenza 3;
 - negli ultimi gironi sono pervenute segnalazioni riguardanti la presenza sempre più frequente di esemplari di cinghiale all'interno del centro abitato, soprattutto nelle ore serali e notturne;
 - gli animali percorrono abitualmente strade, piazze e aree prossime alle abitazioni, determinando una situazione di crescente preoccupazione tra i cittadini;
 - tale fenomeno comporta un concreto rischio per la pubblica incolumità, per la sicurezza della circolazione stradale e per l'incolumità delle persone, con particolare riguardo a bambini, anziani e soggetti vulnerabili;
 - la presenza dei cinghiali determina altresì danni al patrimonio pubblico e privato e può costituire un rischio sotto il profilo igienico-sanitario;
- considerato che la situazione richiede interventi tempestivi e coordinati da parte delle Amministrazioni competenti in materia di gestione della fauna selvatica;

VISTA la Legge 157/92 in materia faunistica;

TENUTO CONTO del Decreto 13 giugno 2023 "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" che prevede il ricorso a sistemi di prevenzione di tipo ecologico;

CONSIDERATO che i cinghiali sono considerati pericolosi ai sensi della Legge n. 150/1992 ed inclusi nell'allegato A del decreto del Ministero dell'Ambiente del 19.04.1996 come modificato da articolo 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente del 26.04.2001 il quale indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

RITENUTA la necessità ed urgenza di ordinare tutti gli interventi necessari atti ad eliminare la situazione di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;

VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

alla popolazione presente sul territorio comunale, a tutela della sicurezza pubblica quanto segue:

- il divieto, con decorrenza immediata ed a chiunque, di somministrare qualunque tipo di alimento costituito da mangime, granaglie, scarti ed avanzi alimentari di ogni tipo, a tutte le specie di animali selvatici (cinghiali, piccioni ecc...) sull'intero territorio comunale, fatte salve specifiche autorizzazioni con fini sanitari o scientifici;
- il divieto di avvicinamento a tutti gli animali selvatici potenzialmente pericolosi;
- il divieto di qualsiasi attività di deposito incontrollato di qualsiasi fonte alimentare che possa costituire elemento di attrazione per le specie selvatiche;
- il divieto assoluto di qualsiasi abbandono di rifiuti organici al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- di eseguire la massima sorveglianza nell'alimentazione dei gatti delle colonie feline, rimuovendo il cibo non consumato al termine del pasto dei gatti medesimi;
- a tutti i proprietari e conduttori di terreni ricadenti nel tessuto urbano di provvedere alla rimozione di cespugli ed erbe infestanti rimuovendo i materiali di risulta;
- di avvisare subito la Polizia Locale in caso di avvistamento di cinghiali nel centro abitato.

INCARICA

Il Servizio di Polizia Locale di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto ordinato e disposto con il presente atto;

AVVISA

che fatte salve maggiori responsabilità e conseguenze penali le violazioni accertate alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza, tenuto conto dell'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000, saranno punite con sanzioni pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito Istituzionale del Comune;

AVVERTE

che, a norma dell'art.3, comma 4 della legge n.241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria di Catanzaro, entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della pubblicazione.

Il Sindaco

Dott. Giuseppe De Monte